



Decreto Dirigenziale n. 25 del 22/02/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

DLGS 152 ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA CO.EL.MO SRL, CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN ACERRA LOC. PANTANO - ZONA ASI, CON ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DI GRUPPI ELETTRICI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni così recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore di **CO.EL.MO. S.r.l. con sede legale ed operativa in Acerra alla Loc.tà Pantano – zona ASI**, con attività di produzione ed installazione di gruppi elettrogeni, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con n. 356369 del 10/05/2012, ai sensi del D.lgs.152/06, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi tenutasi il 14/09/2012, il cui verbale si richiama:
 - a.1. la Provincia, con nota prot. gen. 83630 del 06/09/2012, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;
 - a.2. l'A.R.P.A.C., con nota prot. Dir. gen. n.41039 del 13/09/2012, ha espresso parere favorevole con alcune prescrizioni;
 - a.3. il Comune ha espresso parere favorevole sotto l'aspetto urbanistico dichiarando che l'esercizio dell'attività è compatibile in quanto lo stabilimento ricade in area ASI ma ha evidenziato che sotto l'aspetto ambientale, trovandosi lo stesso anche in zona SIN è necessario effettuare una caratterizzazione preventiva e che ai sensi della parte V del D.Lgs.152/06 occorre una dichiarazione specifica di rispetto delle norme di sicurezza ambientali ed una descrizione dell'impianto rapportato all'ambiente atmosferico che lo circonda;
 - a.4. la Società, in riscontro alle osservazioni del Comune, ha dichiarato di avere realizzato la caratterizzazione del sito e che i risultati analitici relativi alla campionatura del suolo non hanno evidenziato in nessun modo il superamento dei limiti di soglia previsti dalla normativa vigente ed ha allegato all'istanza relazione delle tecnologie adoperate nel ciclo produttivo nonché scheda riepilogativa dei valori di emissione degli inquinanti al camino E1;
 - a.5. l'A.S.L. ha espresso parere favorevole igienico-sanitario;

CONSIDERATO

- a. che questo Settore, con nota prot. n.685362 del 20/09/2012, visto che l'attività è ubicata nel SIN Litorale Domitio-Flegreo ed Agro-Aversano, ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare il progetto ai fini della verifica della compatibilità dell'attività con gli interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel SIN, comunicando che in mancanza di riscontro nel termine di 20 gg. procederà al rilascio dell'autorizzazione;
- b. che il Ministero citato nulla ha comunicato in merito;

DATO ATTO che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);

- a. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza e per quanto "considerato", lo stabilimento sito **in Acerra alla Loc.tà Pantano – zona ASI**, gestito da "**CO.EL.MO. S.r.l.**", esercente attività di produzione ed installazione gruppi elettrogeni con l'obbligo per la Società di osservare le prescrizioni dell'A.R.P.A.C.;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** lo stabilimento gestito da "**CO.EL.MO. S.r.l.**" con sede legale ed operativa in **Acerra alla Loc.tà Pantano – zona ASI**, alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di produzione ed installazione gruppi elettrogeni, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come di seguito specificato:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZION E mg/mc	PORTAT A nm ³ /h	FLUSSI DI MASSA Kg/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Sala collaudo	NOx SOx Polveri COV	289 1,7 3,4 3,2	900	260 0,69 3,1 6,5	-----

- 2.**obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

2.1.rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica, **mantenendo la potenza termica complessiva dei gruppi elettrogeni in prova, in parallelo, inferiore a 1 MW, come previsto per gli impianti ed attività di cui all'art.272, comma 1 (allegati alla Parte V. lett. bb) del D.Lgs. 152/06;**

2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;

2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione tecnica agli atti con prot. n.356369 del 10/05/2012;

2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con **cadenza annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;

2.5. il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;

- 2.6. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.7. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
- 2.7.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei nuovi camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.7.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.7.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.8. la messa a regime del nuovo camino dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.9. i rifiuti prodotti dovranno essere stoccati in recipienti idonei in un'area dedicata dello stabilimento provvista di bacino di contenimento per i rifiuti liquidi;
- 2.10. rispettare quanto previsto dall'art. 269, comma 8, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.10.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.10.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **precisare** che:
- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;
7. **notificare** il presente provvedimento a **CO.EL.MO. S.r.l. con sede legale ed operativa in Acerra alla Loc.tà Pantano – zona ASI**;
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di **Acerra**, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 2/Nord e all'ARPAC;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi